

**Determinazione del Direttore
del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale**

N. 431-14501/2019

Oggetto: **Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i..**

Impresa: **GLOBALCHIMICA S.r.l.**
Sede Legale: Via del boschetto 16/18, Lombardore
Sede Operativa: Via del boschetto 16/18, Lombardore
P.IVA: 00656900016
Attività: Codice 4.1(h) – *Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)*
Posizione Impresa: 020038

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Dirigente n. 51-23314 del 27 giugno 2011, l'Impresa in oggetto è stata autorizzata all'esercizio della seguente attività IPPC:
 - **Codice 4.1(h)** – *Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)*
- la suddetta autorizzazione è stata aggiornata e rettificata con i seguenti atti:
 - D.D. n. 96-42678 del 22 novembre 2011 (rettifica per mero errore materiale);
 - D.D. n. 274-30370 del 28 ottobre 2016 (aggiornamento per modifica non sostanziale);
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti nella Direttiva "IED" 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), attualmente recepita in Italia dalla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*";

- in data 30 maggio 2016 la Commissione Europea ha emanato la Decisione di Esecuzione n. 2016/902 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BATC) sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06, l'autorità competente ha avviato in data 7 settembre 2016 (prot. n. 103901) il procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, prescrivendo al Gestore la presentazione della documentazione di riesame entro il 30 giugno 2018;
- in data 28 giugno 2018 (prot. n. 78291) il Gestore dell'installazione in oggetto ha presentato domanda di riesame ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/06 ai fini del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- il Gestore dell'installazione ha provveduto a versare l'importo definito dal D.Interm. del 24 aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;
- in data 28 novembre 2018, si è svolta la riunione della Conferenza dei Servizi, convocata con nota del 8 novembre 2018 (prot. n. 126317), ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e degli artt. 14 e 14-ter della Legge 241/90; erano presenti, il responsabile del procedimento e il gestore dell'Azienda, e risultavano assenti il Dipartimento di Torino dell'ARPA, il comune di Lombardore e l'ASL TO4;
- la conferenza dei servizi si è conclusa con una valutazione favorevole al rilascio dell'AIA;

ESAMINATO:

- la documentazione presentata dall'Impresa in allegato all'istanza di riesame e alle successive integrazioni, richieste ai sensi dell'art. 29-ter, comma 4 del D.Lgs. 152/06 in data 17 luglio 2018 (prot. n. 85935) e trasmesse con nota del 27 agosto 2018 (prot. n. 97849);
- le risultanze del sopralluogo svolto dai tecnici della Città Metropolitana di Torino in data 31 ottobre 2018;
- la comunicazione di modifica pervenuta unitamente al Report ambientale riferito all'anno 2018 in data 30 aprile 2019 (prot. n. 37705), relativa ai punti di emissione in atmosfera n. E3 ed E5;
- i seguenti documenti di riferimento dell'IPPC Bureau di Siviglia sulle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell'inquinamento:
 - o Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (2016);
 - o Decisione di Esecuzione della Commissione del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - o Reference Document on Best Available Techniques in the Production of Polymers

(Agosto 2007);

- Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems (Dicembre 2001);
- Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage (Luglio 2006);
- Reference Document on Monitoring of emissions from IED-installations (Luglio 2018);

DATO ATTO CHE:

- si considera acquisito a norma di legge il parere favorevole incondizionato del Comune di Lombardore, di ARPA Piemonte e dell'ASL TO4, che, regolarmente convocati, non hanno partecipato alla riunione della Conferenza dei servizi, né hanno trasmesso valutazioni di merito;
- non è stato possibile acquisire, nell'ambito della Conferenza dei Servizi, il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con nota del 10 ottobre 2019 (prot. n. PR_TOUTG_Ingresso_0173305_20191010) è stata inviata la richiesta di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011.

CONSIDERATO CHE:

- l'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata attraverso l'indizione di apposita Conferenza dei Servizi si è conclusa favorevolmente, facendo emergere lo stato di sostanziale applicazione delle BATC e BAT-AELs applicabili all'installazione;

VISTI:

- la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- l'art. 1 della L. n. 56 del 7 aprile 2014;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative

conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;

- la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto “Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall’art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l’ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell’autorizzazione”;
- il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l’adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05;
- Il D.lgs 159/2011: “Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione”.

RITENUTO CHE:

- sulla base delle risultanze dell’istruttoria tecnica l’installazione in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell’inquinamento ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell’esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;
- l’installazione in esame può ritenersi conforme alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell’industria chimica;
- alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per riesaminare l’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’Azienda GLOBALCHIMICA S.r.l. ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, confermando e in parte aggiornando le condizioni dell’autorizzazione in essere;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16, della L. n. 56 del 7 aprile 2014, “il 1° gennaio 2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni”;

ATTESO:

- che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi

dell'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

- DETERMINA -

1. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito di riesame, dell'Impresa **GLOBALCHIMICA S.r.l.** ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/2006, per l'esercizio, presso l'installazione sita in Via del Boschetto 16/18 nel Comune di Lombardore, della seguente attività IPPC:
 - **Codice 4.1(h) – Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)**
2. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni;
3. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/06, il Gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro **dieci anni** a decorrere dalla data di emanazione dello stesso;
4. di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;

- EVIDENZIA -

- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Città Metropolitana di Torino, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;

- che le eventuali modifiche all'installazione successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;
- che il Gestore è tenuto ad informare la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica, preventivamente alla realizzazione degli interventi previsti;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino e sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;
- che qualora l'esito della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 159/2011 evidenziasse la sussistenza di cause ostative all'esercizio dell'attività, si procederà alla revoca del presente provvedimento ai sensi dell'art. 88, c. 4-bis del medesimo decreto;

- INFORMA -

che copia del presente provvedimento viene trasmesso al Comune di Lombardore, all'ARPA Piemonte e all'ASL TO4.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 19 dicembre 2019

EB

Il Direttore del Dipartimento Ambiente
e Vigilanza Ambientale
Dott. Guglielmo FILIPPINI

ALLEGATO A

INDICE

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA.....	8
2. CONDIZIONI GENERALI.....	9
3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE.....	12
4. EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	13
4.1. LIMITI DI EMISSIONE.....	13
4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI.....	14
4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI.....	15
4.4. MONITORAGGIO DI COMPETENZA DEL GESTORE (AUTOCONTROLLI).....	16
4.5. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	17
5. EMISSIONI NELLE ACQUE.....	18
5.1. SITUAZIONE ESISTENTE.....	18
5.2. PRESCRIZIONI GENERALI.....	18
5.3. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO.....	18
6. GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE MATERIE PRIME.....	18
7. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE.....	19
8. EMISSIONI SONORE.....	19
9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT AMBIENTALE.....	20

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA

Tabella 1.1 – Attività IPPC e capacità dell'installazione

ATTIVITA' IPPC	CAPACITA' NOMINALE DELL'INSTALLAZIONE
Codice 4.1(h) – <i>Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)</i>	550 kg/giorno

Tipologia di lavorazione: produzione di elastomeri siliconici e poliuretanicici adatti alla costruzione di stampi e matrici flessibili; prodotti per lo scavo meccanizzato di gallerie e miniere.

L'Azienda realizza i prodotti elencati nel seguito con le relative capacità produttive nominali:

- sigillanti grassi (grassi sigillanti di testa e di coda)
- schiume (poliuretaniche e poliuretani per stampi)
- pitture (vernici a base solvente)
- siliconi (siliconi vari)
- "empatage" (polimero siliconico, semilavorato rinforzante per siliconi) – produzione che implica una reazione chimica, come previsto dalla definizione dell'attività 4.1 (h).

Le principali fasi di lavorazione svolte nello stabilimento, comuni ad ogni tipologia di prodotto, sono:

1. Conferimento e stoccaggio delle materie prime
2. Pesatura delle materie prime previste dalla ricetta
3. Introduzione delle sostanze all'interno dei reattori e impostazione delle condizioni adatte alla reazione/miscelazione
4. Rimozione del prodotto finito dal reattore ed eventuale lavaggio
5. Confezionamento e spedizione

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale.

2. CONDIZIONI GENERALI

1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al **quadro impiantistico** descritto nel precedente quadro tecnico e alla documentazione presentata dal Gestore.
2. Il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento **dell'attività di controllo** da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a. deve essere **permesso l'accesso** all'interno dell'installazione e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b. deve essere assicurata la presenza nell'installazione, durante l'attività lavorativa, di **personale incaricato** di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c. **non devono essere ostacolate** le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia \ tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
 - d. deve essere **consentito il controllo** di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
 - e. deve essere garantita l'**accessibilità in condizioni di sicurezza** e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.
3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006, il Gestore, prima di **dare attuazione agli adempimenti richiesti** secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione alla Città Metropolitana di Torino; nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il Gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile la Città Metropolitana di Torino, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto.
4. Per l'effettuazione dei **monitoraggi e degli autocontrolli** e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).
5. I **risultati dei controlli** previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. **Eventuali criticità** riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;

- b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.
6. La documentazione aziendale relativa alle procedure di intervento in caso di **guasti** e di **emergenza** deve essere aggiornata secondo le disposizioni contenute nel presente atto.
7. Il Gestore deve inviare il **Report Ambientale** entro il **30 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA e al Comune di Lombardore. Il Report deve contenere gli esiti dei controlli e le comunicazioni e relazioni richieste secondo quanto riportato nel presente allegato e riassunto al Capitolo 9 "Comunicazioni agli Enti e Report Ambientale".
8. Ai fini della pubblicazione del Report Ambientale da parte della Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2 del D.Lgs. 152/06, qualora il Gestore ritenga di dover sottrarre all'accesso alcune informazioni ivi contenute, deve fornire un'ulteriore versione del Report Ambientale (che dovrà essere nominata "**Report Ambientale – versione pubblicabile**"), epurata dei dati che si considerano non divulgabili, ed una nota esplicativa contenente le motivazioni di tale necessità.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 14 del D. Lgs. 152/06, le ragioni per cui può essere richiesta la non pubblicazione di alcune informazioni sono strettamente le seguenti:

- riservatezza industriale, commerciale o personale;
 - tutela della proprietà intellettuale;
 - pubblica sicurezza o difesa nazionale.
9. Il Gestore deve inviare, contestualmente al Report Ambientale di cui al precedente punto 7, un documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di **Dichiarazione E-PRTR** per l'anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.
 10. Sono esclusi dal rispetto delle condizioni riportate nella presente autorizzazione gli **impianti dismessi** o di cui non è più previsto l'utilizzo e di cui il gestore abbia provveduto a dare comunicazione alla Città Metropolitana di Torino. Nel caso tali impianti siano ancora presenti in stabilimento, devono essere segnalati con apposita cartellonistica e devono essere riportati su un registro con la data di inattivazione o dismissione. Le apparecchiature devono essere scollegate dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica, combustibile) e i punti di emissione devono essere scollegati o sigillati. Nel caso di successiva riattivazione dell'impianto, deve essere dato avviso alla Città Metropolitana di Torino **almeno 60 giorni prima della riattivazione**, deve essere annotata sul registro la data di riattivazione e, qualora richiesti, devono essere svolti gli autocontrolli periodici con le modalità descritte nella parte "Piano di monitoraggio e

controllo”.

11. Ai sensi dell’art. 29-decies comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore deve informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l’ARPA Piemonte in caso di **violazione delle condizioni dell’autorizzazione**, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
12. Ai sensi dell’art 29-undecies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in caso di **incidenti o eventi imprevisi** che incidano in modo significativo sull’ambiente, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisi e deve inoltre informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l’ARPA Piemonte dell’evento accaduto e delle misure adottate.
13. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, al Comune di Lombardore e all’ARPA Piemonte la **cessazione definitiva delle attività**. Il Gestore, **entro 60 giorni** dalla cessazione definitiva dell’attività, deve eseguire gli interventi necessari per la dismissione dell’installazione, tenuto conto dell’uso attuale o dell’uso futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture e i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per l’ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito.

Il Gestore deve pertanto eseguire le operazioni finalizzate a garantire l’isolamento definitivo delle potenziali fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali, con particolare riferimento a (elenco indicativo e non esaustivo):

- a. i serbatoi, le vasche, gli impianti, le apparecchiature e le reti di trasferimento interrate ed aeree contenenti sostanze pericolose o non pericolose. Nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l’allontanamento dal sito;
- b. le aree di stoccaggio rifiuti, inviando a smaltimento o recupero i rifiuti presenti nel sito;
- c. gli stoccaggi di materie prime ed ausiliarie. Nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l’allontanamento dal sito;
- d. le reti fognarie interne, con specifico riferimento alle acque meteoriche, in accordo con l’eventuale gestore del recettore finale;
- e. i pozzi, le captazioni, le condotte di scarico e ogni punto di accesso diretto alle acque sotterranee o superficiali;
- f. le aree ed impianti che possano generare odori, inquinamento acustico o trasporto eolico di sostanze e materiali;
- g. le aree e gli impianti che possano causare la contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, anche in accordo a quanto previsto al Capitolo 7;

- h. ogni altra area od impianto che rappresenti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente.

3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno **60 giorni** prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città Metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino.
2. Il Gestore deve **allegare** alla comunicazione di modifica la planimetria e/o lo schema di funzionamento della parte di installazione modificata, e una relazione che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento.
3. In caso di modifica dell'installazione il Gestore deve valutare la necessità di **aggiornare** e, se del caso, allegare alla comunicazione di modifica le informazioni trasmesse ai sensi del Capitolo 7 "Protezione del suolo e delle acque sotterranee" (Valutazione preliminare della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e Relazione di riferimento), nonché quelle trasmesse ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20 febbraio 2006 (Piano di prevenzione e gestione delle acque di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne).
4. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve trasmettere, alla Città Metropolitana di Torino ed all'ARPA Piemonte, ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei **rischi da incidenti rilevanti**, ai sensi della normativa in materia di **valutazione di impatto ambientale** ed ai sensi della normativa in **materia urbanistica**. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
5. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui intervengano **variazioni nella titolarità** della gestione dell'impianto, il vecchio e il nuovo

gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** alla Città Metropolitana di Torino, anche nella forma dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

4. EMISSIONI IN ATMOSFERA

4.1. LIMITI DI EMISSIONE

1. **I valori limite di emissione** fissati nel *Quadro Emissioni in Atmosfera* del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. Ai sensi del punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **in caso di misure discontinue**, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nel corso di una misurazione, la concentrazione ed il flusso di massa, calcolati come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite di emissione riportati nel Quadro Emissioni.
3. I valori limite di emissione si applicano ai **periodi di normale funzionamento** dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i **periodi di oscillazione** che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto (art. 271, comma 14 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
4. Ogni qualvolta si verifichi un'**anomalia** di funzionamento o un'**interruzione** di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti.
5. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di **avviamento** e di **arresto** degli impianti produttivi.
6. Ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora il Gestore accerti che si sia verificata un'anomalia o un guasto, **tale da non permettere il rispetto di un valore limite di emissione:**
 - a. adotta le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più

breve tempo possibile;

- b. informa, entro le otto ore successive all'evento la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
7. Ai sensi dell'art. 271, comma 20-ter, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora il Gestore accerti che, **a seguito delle risultanze del monitoraggio di propria competenza (autocontrollo)**, i valori misurati non siano conformi ai valori limite prescritti:
- a) adotta le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
 - b) interrompe immediatamente l'esercizio dell'impianto generante l'emissione qualora la non conformità possa determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
 - c) informa, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento delle risultanze del monitoraggio, la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte, allegando:
 - una relazione che precisi le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato la non conformità, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;
 - i certificati analitici relativi al monitoraggio.

4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

8. I sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore **manutenzioni ed ispezioni periodiche** con le cadenze riportate nei rispettivi manuali di fornitura degli impianti. Deve essere adottato un apposito registro delle manutenzioni da aggiornarsi con gli interventi manutentivi e le verifiche effettuate sui sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni (data, fase produttiva, impianto e oggetto dell'intervento). Il registro delle manutenzioni deve essere conservato in stabilimento, per almeno tutta la validità della presente autorizzazione, a disposizione degli Enti preposti al controllo.
9. Gli impianti devono essere gestiti evitando, per quanto possibile, che si generino **emissioni diffuse** tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate. Devono essere inoltre evitati gli stoccaggi a cielo aperto di materiali di ogni specie che possano dare luogo ad emissioni odorigene o polverulente.
10. Devono essere evitati gli **stoccaggi a cielo aperto** di materiali di ogni specie che possano dare luogo ad emissioni odorigene o polverulente.
11. In relazione alle **sostanze individuate con frasi di rischio** (in particolare i catalizzatori organometallici, impiegati nella fase IPG23), deve essere evitato ogni possibile rischio per l'ambiente tramite la corretta manipolazione, utilizzo e smaltimento.

12. Le cariche di **carbone attivo** devono essere correttamente dimensionate in termini di tempo di contatto e velocità di attraversamento; devono inoltre essere sostituite o rigenerate con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e della tipologia di materie prime/solventi impiegati. La temperatura degli effluenti in ingresso allo stadio di adsorbimento non deve essere superiore ai 45°C.
13. Il Gestore deve tenere a disposizione degli Enti preposti al controllo un registro sul quale dovrà riportare le seguenti informazioni:
 - a. data di ogni sostituzione della carica di carboni attivi di ciascun adsorbitore installato;
 - b. quantità e tipologia del carbone attivo di volta in volta sostituito.

Dovranno inoltre essere conservati in stabilimento per almeno un anno i documenti attestanti la sostituzione dei carboni attivi (fatture di acquisto, documenti di trasporto, ecc.).

4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

14. I **condotti per l'emissione** in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi. La sigla identificativa dei punti di emissione comprese nel Quadro Emissioni in Atmosfera deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
15. Laddove non sia possibile posizionare le **prese di campionamento** in ottemperanza a quanto previsto dal capitolo 2 del Metodo Unichim 422 (manuale n. 122 - misure alle emissioni) è necessario adottare i criteri per la determinazione di punti di misura e prelievo di cui al capitolo 5 del medesimo metodo.
16. La **sezione di campionamento** deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza, nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture fisse, il Gestore deve garantire la disponibilità di opportune piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale tecnico preposto al controllo.
17. I **condotti di scarico** devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che:
 - la direzione del flusso delle emissioni allo sbocco sia verticale verso l'alto;
 - il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto a qualsiasi ostacolo o struttura presenti nel raggio di 10 metri.

4.4. MONITORAGGIO DI COMPETENZA DEL GESTORE (AUTOCONTROLLI)

18. Il rilevamento periodico degli effluenti gassosi (**autocontrolli**) deve essere effettuato, nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, secondo la periodicità prevista nella colonna "frequenza autocontrolli" del Quadro Emissioni in Atmosfera, **con decorrenza a far data dall'ultimo autocontrollo eseguito**.
19. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, **con almeno 15 giorni di anticipo, la data** in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici.
20. Non sono soggette ad autocontrollo le attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante (art. 272, comma 1 e parte I, Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), nonché le attività indicate come "emissioni trascurabili" o "inquinanti trascurabili".
21. Il Gestore deve trasmettere, **annualmente entro il 30 aprile**, congiuntamente al **Report Ambientale** di cui al paragrafo 2-7, una relazione con i risultati degli autocontrolli delle emissioni ai punti emissivi indicati nel Quadro Emissioni in Atmosfera, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato, contenenti tutte le informazioni richieste al presente paragrafo.
22. Ai sensi del punto 2.1 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle **grandezze più significative dell'impianto**, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, rilevati al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc).
23. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). **I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati sul sito internet di ARPA Piemonte (www.arpa.piemonte.it) - Informazioni ambientali / Temi ambientali / Aria / Controlli sulle emissioni in atmosfera, nel documento "Norme tecniche di riferimento per le Emissioni in atmosfera".**

4.5. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA

VALORI LIMITE ALLE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA, FREQUENZA E MODALITA' DEI CONTROLLI PERIODICI

Punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo
			Tipologia	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm ³]	Flusso di massa [kg/h]		
E1	Produzione poliuretani e pitture a base solvente	3600	Polveri totali	10	0,036	Filtro a tessuto + carboni attivi	Biennali
			COV	----	0,100		
			Isocianati	----	0,0007		
E2	Produzione "empatage", siliconi e grassi	5000	COV	50	0,250	Scrubber a soluzione acida + filtro a cartucce + scrubber ad acqua	Biennali
			NH ₃	15	0,075		
E5	Ricarica batterie e sala prove (1)	----	H ₂ SO ₄	2	----	----	Non richiesti
E3	Sala prove	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, c. 1 del D. Lgs. 152/06 - emissione non attiva					
E4	Laboratorio	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, c. 1 del D. Lgs. 152/06					

(1) L'emissione viene generata dalle attività della sala prove durante il giorno, e dalle postazioni di ricarica batterie durante la notte; l'esclusione dell'impianto inattivo avviene tramite una valvola motorizzata.

5. EMISSIONI NELLE ACQUE

5.1. SITUAZIONE ESISTENTE

L'approvvigionamento delle acque avviene tramite acquedotto pubblico per le acque destinate ad utilizzi igienico-sanitari, e con la raccolta delle acque pluviali provenienti dai tetti per gli usi antincendio e per i raffreddamenti indiretti (a circuito chiuso). Pertanto nello stabilimento non sono presenti scarichi tecnologici, ma soltanto domestici inviati in fognatura nera comunale.

5.2. PRESCRIZIONI GENERALI

1. Il Gestore deve comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Torino e all'ARPA Piemonte qualunque irregolarità o **anomalia interna allo stabilimento** che dia luogo o possa dar luogo a scarichi o imbrattamenti delle acque superficiali o sotterranee. In tali eventualità, il Gestore dovrà garantire procedure volte a contenere al massimo le immissioni in ambiente idrico; in ogni caso non dovranno essere provocati fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l'attuale situazione ambientale.
2. In caso di **situazioni di emergenza**, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso all'ARPA Piemonte e alla Città Metropolitana di Torino.
3. Il Gestore deve **misurare il volume complessivo annuo** dell'acqua prelevata dall'acquedotto attraverso il contatore ivi installato e inviare, entro il 30 aprile di ogni anno congiuntamente al Report Ambientale di cui al paragrafo 2-7 i volumi di acqua così misurati.

5.3. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO

4. Il Gestore deve rispettare gli interventi tecnico/gestionali individuati nel **Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche** di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne.
5. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **immettere** le acque meteoriche in acque sotterranee.

6. GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE MATERIE PRIME

1. La gestione dei rifiuti generati dall'attività deve avvenire nel rispetto delle disposizioni sul **deposito temporaneo** stabilite nella Parte IV, art. 183, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
2. Nell'**area stoccaggio rifiuti** devono essere posizionati unicamente contenitori (fusti, cisternette, ecc.) vuoti, al fine di evitare qualsiasi sversamento di sostanze.

3. La **movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime** deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi. Le aree di deposito dei rifiuti dovranno essere delimitate fisicamente e segnalate da opportuna cartellonistica, nella quale vengano indicate la denominazione della zona, la capacità di deposito, la natura e la tipologia dei rifiuti stoccati, compresi i codici CER.

7. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

1. Il Gestore deve evitare la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee a seguito dell'attività svolta nell'installazione.
2. In riferimento agli obblighi di cui all'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, viste le risultanze della verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento presentata ed alla valutazione sistematica del rischio di contaminazione in essa contenuta, il Gestore deve verificare, con **cadenza almeno annuale**, lo stato di efficienza dei presidi attuati nell'installazione per evitare il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee (stato della pavimentazione e dell'impermeabilizzazione interna ed esterna, bacini di contenimento, sistemi di allerta e controllo, coperture, serbatoi, ecc.).
3. Deve essere adottato un apposito **registro delle verifiche** da aggiornarsi con gli interventi manutentivi e le verifiche effettuate (data e oggetto dell'intervento). Il registro deve essere conservato in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo, per tutta la durata di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
4. Nel caso di **cessazione definitiva delle attività**, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/06, il Gestore, oltre a quanto prescritto al punto 2-13, deve attuare gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze inquinanti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

8. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Lombardore ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica, pubblicato sul B.U.R. n. 15 del 13 aprile 2006. Pertanto, i **limiti acustici** attualmente in vigore sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14 novembre 1997.

9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT AMBIENTALE

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 9.1 e 9.2.

Tabella 9.1 – Comunicazioni periodiche agli enti

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Presentazione del Report Ambientale (prescrizione n. 2-7)	<ul style="list-style-type: none"> - Città Metropolitana di Torino - ARPA - Comune di Lombardore 	Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione degli autocontrolli
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera (prescrizione n. 4.4-19)	<ul style="list-style-type: none"> - Città Metropolitana di Torino - ARPA 	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento

Tabella 9.2 – Altre comunicazioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica (prescrizione n. 3-1)	<ul style="list-style-type: none"> - Città Metropolitana di Torino 	Con almeno 60 giorni di anticipo
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti , della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica (prescrizione n. 3-4)	<ul style="list-style-type: none"> - Città Metropolitana di Torino - ARPA 	Comunicazione preventiva
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto (prescrizione n. 3-5)	<ul style="list-style-type: none"> - Città Metropolitana di Torino 	Entro 30 giorni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività (prescrizione n. 2-13)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA - Comune di Lombardore	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Comunicazione in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente (prescrizione n. 2-12)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Avviso immediato
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione (prescrizione 2-11)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Avviso immediato
Eventuale superamento di un valore limite di emissione in atmosfera (prescrizione n. 4.1-6)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Entro le otto ore successive all'evento
Eventuale non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti a seguito delle risultanze del monitoraggio di propria competenza (autocontrollo) (prescrizione n. 4.1-7)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Entro le ventiquattro ore successive all'evento
Qualunque irregolarità o anomalia interna allo stabilimento che dia luogo o possa dar luogo a scarichi o imbrattamenti delle acque superficiali o sotterranee (prescrizione n. 5.2-1)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Avviso immediato

I contenuti del Report Ambientale sono riassunti nella Tabella 9.3:

Tabella 9.3 – Contenuti del Report ambientale

Descrizione	Riferimenti	Note
Risultati degli autocontrolli periodici pertinenti le emissioni in atmosfera	prescrizioni n. 4.4-21	
Volumi di acque prelevate da acquedotto	prescrizione n. 5.2-3	
Relazione sull'assoggettabilità alla Dichiarazione E-PRTR	prescrizione n. 2-9	Il documento deve essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione
Eventuale versione pubblicabile del Report Ambientale	prescrizione n. 2-8	Solo nel caso si intendano sottrarre alcune informazioni all'accesso del pubblico

Il **Report Ambientale** deve essere inviato annualmente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA e al Comune di Lombardore.

Una copia del Report Ambientale e i certificati analitici delle analisi alle emissioni in atmosfera e agli scarichi devono essere conservati presso l'Azienda fino al riesame della presente autorizzazione; i risultati dei monitoraggi richiesti dovranno essere riassunti in forma aggregata (andamento nel tempo, media, varianza...) e riportati in allegato alla documentazione di riesame della presente autorizzazione.

I certificati analitici degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera devono essere redatti utilizzando il **modello CONTR.EM 2.0** adottato dalla Provincia di Torino con D.D. 181-47944/2010 e scaricabile dal sito internet della Città Metropolitana di Torino, canale Ambiente.

In alternativa, può essere utilizzato il modello predisposto da ARPA Piemonte, reperibile sul sito internet di ARPA Piemonte (www.arpa.piemonte.it) - Informazioni ambientali / Temi ambientali / Aria / Controlli sulle emissioni in atmosfera, nel documento "**Report Autocontrolli Emissioni**".